



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 18.11.2021
C(2021) 8441 final*

Signora Presidente,

La Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per la sua risoluzione relativa ad eventuali misure legislative della Commissione europea in materia di delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea.

La risoluzione propone di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea a causa dell'origine internazionale del regime speciale per il porto franco di Trieste.

La Commissione desidera sottolineare che il regime di deposito di cui all'articolo 237 del codice doganale dell'Unione¹ consente alle merci non unionali di essere immagazzinate nella zona franca del porto di Trieste senza essere soggette a) ai dazi all'importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

Rispetto alla zona franca, l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione avrebbe ripercussioni per il porto di Trieste.

L'articolo 247 del codice doganale dell'Unione consente di vincolare merci non unionali nelle zone franche al regime di perfezionamento attivo a determinate condizioni, tra cui l'ottenimento di un'autorizzazione specifica dietro presentazione di una garanzia. Ciò consente la trasformazione delle merci nelle zone franche (e la relativa riesportazione verso altri paesi) in esenzione dai dazi all'importazione e da altri oneri, comprese misure di politica commerciale.

¹ G.U. L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

*Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama,
00186 ROMA (RM)*

È vero che, se il porto di Trieste fosse escluso dal territorio doganale dell'Unione, anziché essere una zona franca, le operazioni industriali di trasformazione ivi effettuate non sarebbero soggette alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione in materia di autorizzazione, garanzie finanziarie ed esame delle condizioni economiche. In tal modo gli operatori economici del porto di Trieste sarebbero esonerati da tali oneri.

Al contrario, quando le merci vengono introdotte dalla zona franca del porto di Trieste, escluso dal territorio doganale dell'Unione, in quest'ultimo, compreso il resto dell'Italia, esse dovrebbero essere sottoposte alle procedure e alle formalità doganali dell'Unione, incluse le implicazioni fiscali e doganali, in quanto il porto sarebbe considerato, ai fini doganali, un "paese terzo". Lo stesso varrebbe per le merci introdotte nella zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione. Inoltre, se la zona franca del porto di Trieste fosse esclusa dal territorio doganale, le merci ivi trasformate, se esportate, potrebbero non beneficiare di taluni accordi di libero scambio firmati dall'Unione europea.

Occorre pertanto valutare attentamente le conseguenze dell'esclusione del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione.

Le considerazioni di cui sopra lasciano impregiudicata la valutazione giuridica dei motivi adottati dal Senato della Repubblica per giustificare un'eventuale esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea. Tale valutazione giuridica sarà effettuata se il governo italiano decidesse di presentare alla Commissione una richiesta di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione.

Augurandosi che i chiarimenti forniti rispondano alla questione sollevata, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Vicepresidente

Paolo Gentiloni
Membro della Commissione

